



Coordinamento delle associazioni e dei gruppi di volontariato socio-assistenziale e sanitario della città di Varese OdV

VIA MASPERO, 20 - 21100 VARESE

TEL/FAX = 0332/232575 E-MAIL = INFO@CVV.VARESE.IT

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017 e dell'art. 2 del D.lgs. 105/2018)

Oggi 28 Giugno 2019, alle ore 17,00 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del giorno 27 giugno alle ore 06,00, l'Assemblea ordinaria dei soci.

Sono presenti o rappresentati per delega i Presidenti delle seguenti associazioni:

AELLE; AID Varese; AITA; ARETE Varese; A.S.D. ENS Varese; Ass. Assistenti Carcerari; L'Albero; Ass. Anna Sofia; AVA; AVO; Cittadinanza attiva; CTBO; I COLORI DEL SORRISO.

Presiede l'assemblea Gianpaolo Bonfanti, funge da segretario Giuliana Giannattasio.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di n. 13 Associazioni su un totale di n. 42, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed apre la discussione sul seguente

Ordine Del Giorno:

Aggiornamento dello Statuto del CVV secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017

Il Presidente, dopo aver informato l'Assemblea che a seguito della riforma del Codice del Terzo Settore, tutti gli Enti costituiti prima del 03 agosto 2017 sono tenuti a conformare il proprio Statuto alle disposizioni del nuovo Codice e dopo aver fatto un breve cenno alle disposizioni contenute nel D.lgs. 117/2017, mediante l'impianto di riproduzione visiva, sullo schermo esistente nella sala riunione, mostra ai partecipanti gli articoli oggetto di variazioni, evidenziando le modifiche con un colore.

Gli articoli dello Statuto nella nuova versione vengono letti e messi singolarmente ai voti. Con detta procedura vengono approvati all'unanimità i seguenti articoli: 1-2-4-6-13-17-26-31.

Il Presidente, dopo le votazioni dei singoli articoli modificati, mette ai voti lo Statuto nel suo complesso e nella sua nuova formulazione. L'Assemblea approva all'unanimità.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,30.

In allegato: lo Statuto approvato.

IL PRESIDENTE

Gianpaolo Bonfanti

Gian Paolo Bonfanti



IL SEGRETARIO

Giuliana Giannattasio

Giuliana Giannattasio

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE

Registrato a Varese il 08/07/2019

N° 1578 Serie 3A



Coordinamento delle associazioni e dei gruppi di volontariato socio-assistenziale e sanitario della città di Varese OdV

VIA MASPERO, 20 - 21100 VARESE

TEL/FAX = 0332/232575 E-MAIL = INFO@CVV.VARESE.IT

STATUTO

“CVV COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI GRUPPI DI VOLONTARIATO SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO DELLA CITTA' DI VARESE ODV- ETS”

Allegato al verbale di Assemblea ordinaria del 28 06 2019

Costituzione, denominazione e sede.

Art.1. E' costituita in Varese l'Associazione di Volontariato denominata “**CVV - COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI GRUPPI DI VOLONTARIATO SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO DELLA CITTA' DI VARESE ODV**” di seguito in breve “Associazione”, con competenza territoriale corrispondente al distretto socio-sanitario della ATS di Varese. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e in quanto tale, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art.2. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità e persegue finalità civiche solidaristiche di utilità sociale, previste dall'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Finalità e attività

Art.3. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

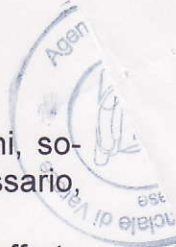
- porsi come servizio alle comunità e alle organizzazioni aderenti;
- costituire, per le organizzazioni di volontariato, un ambito permanente di incontro, di reciproca conoscenza e di comune arricchimento;
- rappresentare uno strumento di collaborazione tra le organizzazioni, favorendo anche il rapporto fra le stesse e la Pubblica Amministrazione;
- promuovere la solidarietà sociale.

Art.4. L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 lett. m) del D.lgs 117/17:

“Servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento di Enti di Terzo settore”

In particolare l'Associazione si prefigge gli scopi di cui al precedente articolo 3 mediante le seguenti attività:

- fare partecipi le Associazioni delle realtà presenti sul territorio sia in termini di Enti Pubblici che di iniziative private;
- aiutare lo scambio di informazioni e le relazioni fra le organizzazioni e tra queste e l'Ente Locale, le istituzioni ed altri coordinamenti del territorio;
- approfondire tematiche specifiche, con particolare attenzione ai problemi legati ai bisogni emergenti;

- 
- favorire forme concrete di collaborazione e integrazione fra le organizzazioni, soprattutto fra quelle operanti in aree di bisogno contigue, stimolando, se necessario, la nascita di nuovi gruppi operativi, atti a soddisfare bisogni non sostenuti;
 - esercitare una funzione di stimolo rispetto agli Enti pubblici per migliorare l'offerta dei servizi, anche incoraggiando la progettazione di servizi sempre più basati sull'integrazione fra pubblico e privato;
 - ogni altro servizio compatibile alla normativa sul volontariato utile al raggiungimento dei fini sanciti dall'art. 3.

Per realizzare tutto ciò, il CVV attiva una Segreteria Operativa, per la cui gestione si potrà avvalere dell'opera di persone competenti, in grado di porre in essere gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione (*Consiglio direttivo*), nonché di coordinare l'attività di eventuali collaboratori volontari, che si rendano disponibili per il funzionamento della segreteria stessa ed i rapporti con il pubblico.

La strumentazione necessaria al funzionamento della Segreteria Operativa sarà fornita dal Comune di Varese.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive marginali in funzione della realizzazione del fine istituzionale

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, le organizzazioni ed i gruppi di volontariato aventi come finalità l'aiuto socio-assistenziale e sanitario:

- che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio corrispondente all'Ambito distrettuale di Varese e siano iscritte nell'albo provinciale o nell'albo regionale;
- per le organizzazioni con sede fuori del Distretto, ma aventi nuclei operativi nel distretto di Varese, si chiede che le stesse siano rappresentate da un membro della sezione distrettuale.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio, corredata da copia dello statuto e dagli eventuali estremi dell'iscrizione agli Albi comunale e/o regionale, deve essere presentata all'Organo di Amministrazione che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso, entro 30 giorni l'aspirante socio ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci.

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.



I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 10. La qualità di socio si perde per:

- a) scioglimento dell'Organizzazione;
- b) recesso volontario;
- c) morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La delibera dell'Organo di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non sono soci e non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

Assemblea dei soci.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, rappresentati dai rispettivi presidenti o dai loro incaricati, nominati dal presidente con lettera di delega.

Partecipa all'Assemblea un rappresentante dell'Assessorato responsabile dei servizi sociali del Comune di Varese senza diritto di voto ma solo come uditore.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dall'Organo di Amministrazione quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno per il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dall'Organo di Amministrazione, nella persona del Presidente mediante invio di lettera, per via e-mail o per fax a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno



dieci giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione viene altresì affisso presso la sede dell'Associazione e deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma *ordinaria* e *straordinaria*. Ciascun aderente può essere latore di due deleghe.

Art. 15. L'*Assemblea ordinaria* è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Competenze delle Assemblee

Art. 17. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva: il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- ratifica i provvedimenti adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; o scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

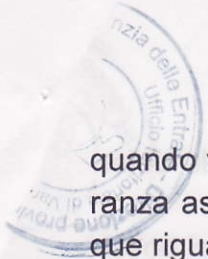
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

Art. 19. L'Organo di Amministrazione è composto da cinque a nove membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Partecipa ai suoi lavori anche un rappresentante dell'Assessorato responsabile dei servizi sociale del Comune di Varese, senza diritto di voto ma solo come uditore.

Art. 20. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente e convocato dallo stesso ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo e-mail o per lettera e con avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide



quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 21. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge o revoca tra i propri componenti il presidente e il vice presidente;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; ;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10;

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Organo di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per membri da sostituire.

Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza, impedimento o cessazione le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

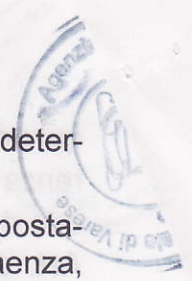
In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di Amministrazione. Qualora l'Organo di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente.

Il Presidente non può svolgere l'incarico per più di tre mandati consecutivi.

Art. 24. Il Vice Presidente esercita le mansioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Tesoriere

Art. 25. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la reda-



zione dei rendiconti economico finanziario consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di Amministrazione.

Segretario

Art. 26. Il segretario è il responsabile della redazione dei verbali dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione e della loro trascrizione e custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile dei dati personali di cui al D.lgs. n. 101/2018 (Regolamento Europeo GDPR 679/2016)

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. entro il 30 aprile di ogni anno l'Organo di Amministrazione presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Risorse economiche.

Art. 28. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a. quote associative e contributi dei simpatizzanti
- b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
- f. ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Patrimonio sociale

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

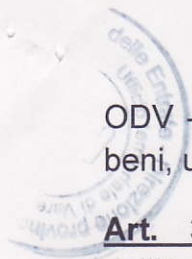
- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono in-trasferibili. In caso di dimissioni, dimissioni o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 31. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni.

Lo scioglimento viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.18 del presente statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività e salva diversa disposizione prevista dalla legge, verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato –



ODV - operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai regolamenti interni regolarmente approvati.

IL PRESENTE STATUTO, COORDINATO CON LA NORMATIVA DEL D.lgs. 117/2017, SOSTITUISCE L'ALLEGATO N.1 ALL'ATTO COSTITUTIVO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VARESE IL 16 Aprile 2009 AL N. 2299 SERIE 3